



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 aprile 2013
(OR. en)**

8284/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0068 (NLE)**

**ENER 120
ELARG 61
ENV 281
TRANS 145
ECOFIN 243
RECH 98
OC 197**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 3.5.2013

DIRETTIVA 2013/.../UE DEL CONSIGLIO

del

**che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, laddove l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti a tal fine necessari.
- (2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall'adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
- (3) La direttiva 2012/27/UE¹, impone agli Stati membri di definire obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica tenendo conto del consumo energetico dell'Unione nel 2020.

¹ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

- (4) In considerazione dell'adesione della Croazia, è necessario apportare un adattamento tecnico alle proiezioni sul consumo energetico dell'Unione nel 2020 per rispecchiare il consumo in 28 Stati membri. Le proiezioni realizzate nel 2007 indicano un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1 842 Mtoe per i 27 Stati membri. Le stesse proiezioni indicano un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1 853 Mtoe per i 28 Stati membri, compresa quindi la Croazia. Una riduzione del 20% corrisponde a un consumo di 1 483 Mtoe nel 2020 ovvero a una riduzione di 370 Mtoe rispetto alle proiezioni. Tale adattamento tecnico è necessario perché la direttiva 2012/27/CE sia applicabile in Croazia.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2012/27/UE è modificata conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Le modifiche specificate nell'allegato della presente direttiva lasciano impregiudicato il termine previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2012/27/UE.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

L'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE è modificato come segue:

- a) All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - "a) del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale";
- b) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale entro il 2020";
- c) all'articolo 3, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - "d) confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020".
